


Data stampa: 13.1.2021 Ore: 18.52

Utente: TASCO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

BANCA DATI EUTEKNE

**C.T. Reg. Lombardia 25.11.2020 n. 2754/11/20****FATTO e DIRITTO**

La vicenda riguarda la cartella di pagamento n. [Omissis], emessa in esito a controllo formale sulla dichiarazione 2015 per l'anno di imposta 2014, contenente recupero Irpef per euro 2.416,00 in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La ripresa si fonda sulla mancata produzione della documentazione inerente le spese e ciò, secondo il contribuente, stante il decorso di oltre 10 anni tra la data delle spese effettuate (riferibili agli anni 2005 e 2006) ed il momento della richiesta dell'Agenzia (novembre 2017).

La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso richiamando la sentenza della Corte di Cassazione 9993/2018 ed affermando che "gli oneri pluriennali devono essere accertati entro il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa a periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti".

Appella l'Ufficio precisando l'irrelevanza della sentenza della Suprema Corte richiamata dai giudici di prime cure nonché dei termini indicati in sentenza che afferiscono all'eventuale attività di accertamento dell'Ufficio. Di contro, nella fattispecie in esame si tratta di controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73, da svolgersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Da ciò la legittimità della richiesta documentale operata dall'Ufficio nel novembre 2017 sulla dichiarazione 2015.

Assume l'Ufficio, quindi, che non si può ancorare il termine di decadenza per il controllo formale (o, con termine diverso ma identica sostanza, per l'azione di accertamento) al momento di effettuazione della spesa: il momento rilevante, quindi, non è quello in cui la spesa è stata sostenuta, ma quello in cui il contribuente usufruisce della detrazione, indicando la relativa spesa in dichiarazione.

Ancora, l'Ufficio richiama sentenza favorevole della C.T.Prov. di Lecco per l'anno 2013.

Resiste il sig. S. precisando in primo luogo che la questione in oggetto attiene al disconoscimento della detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione (comportanti la detrazione del 65%, 50%, 41% o 36%) sostenute negli anni 2005 e 2006.

Eccepisce che il peculiare meccanismo di fruizione pluriennale della detrazione, in 10 o 5 anni, non può valere a significare che i termini di decadenza dell'azione di accertamento vengono conseguentemente dilatati.

L'appello veniva deciso all'udienza del 13 novembre sulla base degli atti ex art. 27 del DL n. 137/2020. Si dà atto che la camera di consiglio viene svolta con modalità da remoto utilizzando mezzo proprio dei componenti del Collegio che ha consentito il collegamento tra loro.

L'appello non merita accoglimento.

Va richiamata la norma di cui all'art. 36 ter del DPR n. 600/73 a mente del quale "Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta" e possono, all'esito, "escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Ora, sulla base di tale normativa l'Ufficio ritiene pienamente legittima ragione di verifica della dichiarazione del 2015 effettuata entro il 31.12.2017.

Tale modus operandi, tuttavia, appare contrario ad elementari principi di certezza giuridica e ciò considerato il peculiare meccanismo di operatività delle detrazioni fiscali da ristrutturazioni edilizie. Queste, com'è noto, vengono ripartite automaticamente in plurime quote annuali, a partire dalla prima dichiarazione successiva il sostenimento della relativa spesa "edilizia".

Immaginare che il meccanismo di funzionamento di tali detrazioni possa portare ad una artificiosa estensione dei termini di controllo o verifica dell'Ufficio appare inaccettabile e contrario alle esigenze di certezza giuridica sottese alla previsione di termini decadenziali.

Le detrazioni in questione, infatti, sono un mero automatismo ripetuto negli anni, a fronte di una documentazione originaria che non muta o non si arricchisce ogni anno: quella documentazione, pertanto, va tenuta a disposizione dell'Ufficio per 2 o 4 anni (a seconda che si discuta di controllo formale o accertamento) dalla sua adozione o dalla prima dichiarazione fiscale. Gli anni successivi contengono una mera ripartizione annuale dell'originaria spesa, senza alcun elemento nuovo che possa portare a riaprire i termini del controllo.

Detto in altri termini, ciò che l'Agenzia controlla è la documentazione della spesa sostenuta nel 2005, non quella connessa alla dichiarazione redditi del 2015.

Appare quindi ragionevole il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata dai giudici di prime cure.

Infatti, seppur in materia diversa ma con espressione di un principio certamente estensibile, la Suprema Corte ha precisato che "In tema di accertamento, nell'ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo decorre dall'annualità nella quale è stata presentata la dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di autonomia dei periodi di imposta, che non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive, e non potendo il contribuente, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 280 del 2005, essere esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato" (Cass. n. 9993/2018).

Si tratta, anche in quel caso, di un principio espressione di esigenze di certezza giuridica, con argomentazioni e conclusioni estensibili alla presente fattispecie.

Il ragionamento sostenuto dall'Ufficio, invece, estremizzando il senso dell'autonomia di ogni anno di imposta, porta a dilatare i termini del controllo, sia esso sostanziale o formale, slittando semplicemente il meccanismo di finizione della detrazione. Si imporrebbe al contribuente, in contrasto con la logica delle norme sui termini di decadenza, di conservare per oltre un decennio la documentazione delle spese sostenute,

così restando esposto a verifiche e controlli fiscali oltre termini ragionevoli.
Le spese di lite vanno compensate e ciò alla luce della peculiarità della fattispecie affrontata e dell'inesistenza di un univoco orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e compensa le spese di lite.

